COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.11.2023
COM(2023) 737 final

ANNEX

ALLEGATO

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), dall'altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

ALLEGATO

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), dall'altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile

Progetto di

DECISIONE 1/2023 del COMITATO GNSS UE/ASECNA (COMITATO MISTO)

del XXX 2023

relativa all'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO GNSS UE/ASECNA,

visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile ("accordo"), in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 5 dicembre 2016 e si applica tra l'ASECNA e l'Unione europea dal 1º novembre 2018.

(2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato GNSS UE/ASECNA ("comitato misto") deve adottare il proprio regolamento interno.

(3) Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che lo assistano nello svolgimento dei propri compiti.

(4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto è composto da delegati dell'ASECNA e dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del comitato misto, accluso alla presente decisione, è adottato.

Fatto in francese a Bruxelles il XXXX 2023 e a Dakar il XXXX 2023.

Per il comitato misto

Il presidente Il Segretario per l'Unione europea Il segretario dell'ASECNA

Regolamento interno

del

COMITATO GNSS UE/ASECNA (COMITATO MISTO)

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al comitato GNSS UE/ASECNA ("comitato misto") istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile, firmato il 5 dicembre 2016 a Bruxelles e applicato dal 1° novembre 2018.

Articolo 2

Composizione del comitato misto

1. Il comitato misto è composto da un lato, per l'Unione europea, da delegati della Commissione europea ("Commissione") e, dall'altro, da delegati dell'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar ("ASECNA"). Le due parti sono di seguito denominate individualmente "parte" o congiuntamente "parti".
2. I delegati delle parti possono essere accompagnati da persone che agiscono a nome delle parti in virtù delle loro competenze specifiche.

Articolo 3

Presidenza

1. Le parti presiedono il comitato misto alternandosi per un periodo di un anno civile.
2. Durante il primo anno civile dall'entrata in vigore dell'accordo, la presidenza è esercitata dall'ASECNA.
3. La parte che detiene la presidenza designa il presidente del comitato misto e il suo delegato.
4. Il presidente dirige i lavori del comitato misto.

Articolo 4

Osservatori

Il comitato misto può decidere, di comune accordo con le parti, di invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, per fornire informazioni su specifici argomenti. Il comitato misto conviene sui termini e sulle condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni. Le persone invitate dal comitato in qualità di esperti o osservatori non contribuiscono all'adozione di decisioni e raccomandazioni durante le riunioni del comitato.

Articolo 5

Segretariato

1. Un funzionario della Commissione europea e un agente dell'ASECNA svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.
2. Il segretariato è responsabile della comunicazione tra le parti, compresa la trasmissione dei documenti.
3. Le funzioni di segreteria competono alla parte che detiene la presidenza.

Articolo 6

Riunioni del comitato misto

1. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario, in linea di principio una volta all'anno.

Il presidente convoca, previa consultazione delle parti, la riunione del comitato misto a una data e in un luogo stabiliti di comune accordo. Con il consenso delle parti, è possibile ricorrere anche a conferenze telefoniche e videoconferenze.

Il presidente convoca una sessione speciale del comitato misto su richiesta dell'Unione europea o dell'ASECNA.

Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni di calendario dalla richiesta a norma dell'articolo 29, paragrafo 3 dell'accordo.

2. Il comitato misto si riunisce a Bruxelles o a Dakar, a seconda di quale parte detiene la presidenza, a meno che le parti non decidano diversamente.
3. Il presidente invia l'avviso di convocazione, corredato del progetto di ordine del giorno e dei documenti per la riunione, ai delegati delle parti almeno 21 giorni di calendario prima della riunione. I documenti per le riunioni convocate conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, dell'accordo sono inviati almeno sette giorni di calendario prima della riunione.
4. Di concerto con le parti, il presidente può abbreviare i termini indicati al paragrafo 3 per tenere conto delle esigenze di un caso specifico.
5. Il presidente è informato riguardo alla composizione della delegazione di ciascuna parte almeno sette giorni di calendario prima di ciascuna riunione.
6. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 7

Ordine del giorno

1. Il presidente, con l'assistenza dei segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.

2. Ciascuna parte può proporre che siano iscritti all'ordine del giorno punti aggiuntivi. Tali richieste devono essere debitamente motivate e inviate per iscritto al presidente almeno sette giorni di calendario prima della riunione.

3. Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Articolo 8

Svolgimento dei dibattiti

Il presidente, assistito dai segretari, assicura l'applicazione del presente regolamento interno, conduce le riunioni e dirige i dibattiti, garantendo nel contempo che essi siano strutturati e incentrati sull'argomento. Il presidente dà la parola agli oratori secondo l'ordine in cui esprimono il desiderio di intervenire e può chiedere a un oratore di limitare le sue osservazioni all'argomento in discussione.

Articolo 9

Gruppi di lavoro del comitato misto

1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti da costituire in conformità all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo sono decisi sulla base di un mandato stabilito dal comitato misto.

2. I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti applicano il presente regolamento interno mutatis mutandis.

3. I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non sono autorizzati a prendere decisioni, ma possono formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del comitato misto.

4. Il comitato misto può decidere di modificare o di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o di esperti.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo con le parti in conformità alle disposizioni dell'accordo. Esse recano il titolo "Raccomandazione" o "Decisione", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari e sono trasmesse alle parti.

3. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza, ciascuna parte può decidere di pubblicare la decisione o la raccomandazione adottata dal comitato misto conformemente alle proprie norme. Le parti si informano reciprocamente riguardo alla loro intenzione di pubblicare una decisione o una raccomandazione.

4. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tal fine il testo della proposta viene trasmesso in conformità all'articolo 5 del presente regolamento interno, entro un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale possono essere comunicate eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti per tenere conto di circostanze speciali. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e dai segretari.

Articolo 11

Verbali

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione. Il progetto indica le decisioni adottate e le raccomandazioni formulate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto. Una volta approvato dal comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari.

2. Il progetto di verbale è redatto entro 21 giorni di calendario dalla data della riunione ed è sottoposto all'approvazione del comitato misto mediante procedura scritta oppure durante la riunione successiva del comitato misto.

Articolo 12

Riservatezza

Se una parte comunica al comitato misto informazioni definite sensibili e classificate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali. Le parti procedono allo scambio di informazioni classificate e sensibili solo se hanno concluso un accordo a tal fine. Esse si adoperano per istituire un quadro giuridico completo e coerente che permetta la conclusione di un siffatto accordo.

Articolo 13

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o di esperti.

2. Il comitato misto approva la ripartizione delle spese delle missioni affidate a esperti.

3. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.

Articolo 14

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo è trasmessa al segretariato del comitato misto.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato misto in conformità all'articolo 10.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento interno entra in vigore alla data della firma.